

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

APPALTO SPECIFICO

CONDIZIONI PARTICOLARI

Recante patti e condizioni per l'incarico professionale per la redazione progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori intervento "Realizzazione di nuova struttura in ampliamento al DEA esistente - presso l'Ospedale di Vigevano"

Tra:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) in persona del Dott. Michele Brait, nato a _____ in data _____ C.F. _____, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore per effetto della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XI/1084 del 17.12.2018 domiciliato per la carica presso l'Ente, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente" e, Artelia Italia S.p.A. con sede legale in Roma,

Piazza Guglielmo Marconi 25, C.F. e Partita IVA
06741281007, in persona del dott. Ing. Alberto
Romeo, nato a _____ il _____, CF
_____, nella sua qualità di Legale
Rappresentante, di seguito denominata semplicemente
"Tecnico incaricato"

Richiamata

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri protocollo n. 1623 del 2 novembre 2020;
- l'Accordo Quadro sub-lotto prestazionale 2
"servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione", allegato quale
parte integrante al presente atto;
- le Condizioni Generali per i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura, allegato quale
parte integrante al presente atto;

Premesso

-che con deliberazione n. 681 in data 10 novembre
2020 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro
per il sub-lotto prestazionale 2 stipulato per
l'area territoriale di Pavia con la società ARTELIA
ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma per
l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente
disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente

"contratto")

Rilevata

-la necessità di disciplinare nel dettaglio l'insieme di prestazioni e servizi conseguenti all'affidamento del servizio in oggetto anche mediante la previsione di "condizioni particolari", così come definite nell'Accordo Quadro, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Modalità di stipulazione dell'Appalto Specifico

Si fa espresso ed integrale rinvio all'art. 3 delle "Condizioni Generali"

Art. 2 Oggetto dell'Appalto Specifico

Il presente appalto specifico ha ad oggetto l'esecuzione di "servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" che dovrà svolgersi alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Accordo quadro, nelle Condizioni Generali, nella documentazione di gara e nel presente appalto specifico. Costituisce in particolare oggetto del presente appalto l'esecuzione delle prestazioni ed attività professionali di seguito elencate e meglio descritte nel successivo art.3:

1. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica, della progettazione definitiva ed
esecutiva, per la realizzazione dell'intervento di
*"Realizzazione di nuova struttura in ampliamento al
DEA esistente - presso l'Ospedale di Vigevano"*

2. prestazioni professionali relative alla
predisposizione del progetto di prevenzione incendi
e presentazione al Comando Provinciale dei VVF di
Pavia ai fini del rilascio della valutazione del
progetto ai sensi del DPR 151/2011;

3. relazione geotecnica

4. relazione sismica e sulle strutture;

5. relazione energetica;

6. relazione requisiti acustici;

7. rilevamenti planoaltimetrici;

8. relazione paesaggistica;

9. le prestazioni professionali relative alla
redazione della documentazione necessaria per la
presentazione dell'idonea Pratica Edilizia presso
gli uffici preposti;

10. prestazioni professionali relative al
Coordinamento di sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori;

11. prestazioni professionali relative alla
Direzione Lavori.

12. Partecipazione, in tutte le sedi istituzionali,

senza limitazione di numero, a riunioni di coordinamento necessarie per la predisposizione e/o adeguamento del progetto e senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;

13. Partecipazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST di Pavia, in tutte le sedi istituzionali, a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni, al fine dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi, per quanto in vigore, al D.P.R. n. 207/2010, ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento;

Anche ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e dell'art. 19 del presente contratto:

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: ZF92F34BBE

Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: F52C20002420001

Art. 3 Descrizione delle prestazioni

Si richiamano gli artt. 11 - 12 -13 -14 -15 -16 -17

-18 delle Condizioni Generali.

1) Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attività di cui all'elenco allegato;

2) Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta, comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e alla importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) Deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni del soggetto verificatore e degli enti preposti ai pareri di merito, alle quali è tenuto ad attenersi;

b) Deve controdedurre tempestivamente qualora le

prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) Deve controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) Deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica ed al Responsabile del Procedimento in sede di validazione adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

e) Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica positiva;

3) Il progettista accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre

qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità;

Per quanto attiene la Direzione Lavori:

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile ed amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento, nel rispetto della vigente normativa e delle condizioni contrattuali.

Rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori non soltanto l'accertamento di conformità dell'opera al progetto in ogni sua parte ma anche l'esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d'appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti includendo anche l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell'opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell'eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili.

Il Direttore dei lavori:

1.cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a

regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e di compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, dalle linee guida Anac o dal presente disciplinare nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte

dell'esecutore, della disposizione di cui

all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Attività che il Direttore dei Lavori deve svolgere:

- controllo dei lavori (presenza in cantiere almeno un giorno alla settimana, da concordare con il R.U.P.),

- verifica della conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto),

- verifica conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti),

- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite),

- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori -completezza delle autorizzazioni richieste).

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Il CSE redige:

- Il piano di sicurezza e coordinamento, documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.,

- il fascicolo con le caratteristiche dell'opera,

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

Il CSE Verifica:

- l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo
- la corretta applicazione delle procedure di lavoro;

I compiti del CSE sono disciplinati in maniera dettagliata all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008

Art. 4 Obblighi del contraente

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 delle Condizioni Generali si specifica quanto segue:

1) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dello stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2) Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per

l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3) Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2

4) Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1194.

Art. 5 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1) Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dall'Accordo quadro, a rivalutazione o revisioni di qualunque

genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente

2) L'amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;

4) In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 4 (quattro) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie potranno essere

fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia su supporto informatico DVD in formato editabile e pdf oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf);

5) In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6) Ad integrazione del comma 1), le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il

tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'Accordo quadro.

Art.7 Durata dell'incarico e termini

Fatto salvo quanto previsto dell'art 20 e dall'art. 28 delle Condizioni Generali si specifica quanto segue:

1. Le prestazioni per la redazione del progetto nei livelli richiesti decorrono dalla data del "verbale di avvio delle prestazioni".

Il verbale preciserà altresì i documenti che l'Amministrazione metterà gratuitamente a disposizione del Tecnico Incaricato per l'espletamento delle prestazioni.

I termini per l'espletamento complessivo delle prestazioni di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono di giorni 90, mentre l'incarico per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori è subordinato alla data di inizio dei lavori, ed in particolare:

- progetto fattibilità tecnico-economica: giorni

30;

- progetto definitivo e predisposizione progetto

prevenzione incendi: giorni 40;

- progetto esecutivo: giorni 20.

Sono ammessi scostamenti nella durata delle

singole fasi ferma restando la durata complessiva

della progettazione. Non sono ricompresi nel

calcolo della durata gli eventuali tempi

occorrenti all'amministrazione Committente per le

attività di verifica e approvazione dei livelli di

progettazione (art. 22 delle Condizioni Generali).

2. L'amministrazione Committente può chiedere con

comunicazione scritta, la sospensione delle

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o

di motivata opportunità; qualora la sospensione

perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il

tecnico può chiedere di recedere dal contratto;

qualora la sospensione perduri per più di un anno

il contratto è risolto di diritto; la

sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi

del presente comma non comportano indennizzi,

risarcimenti, o altre pretese a favore del

Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei

compensi relativi alle prestazioni utilmente

svolte.

**Art. 8 Verifica periodica dell'avanzamento della
progettazione-approvazione delle fasi progettuali**

Si richiamano gli artt. 21, 22 e 49 delle Condizioni
Generali

Art.9 Penali

Si richiama quanto previsto all'art. 10 "Penali"
dell'Accordo Quadro Sub-Lotto prestazionale 2, e
dall'art. 27 delle Condizioni Generali.

Art.10 Cauzione definitiva - Assicurazione

Si richiama quanto espressamente previsto all'artt.
36 - 37 delle condizioni Generali.

Cauzione Definitiva:

Garanzia fidejussoria rilasciata da Banca nazionale
del Lavoro S.p.A. n. 0947000000053908 in data
23/11/2020;

Assicurazione:

Il Tecnico incaricato ha presentato certificato di
polizza RC professionale Allianz Global Corporate &
Specialty SE, n. 30.859.366 in data 31/12/2019;

Art.11 Riservatezza, coordinamento, astensione

1) Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza
e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei
principi generali sia, in particolare, per quanto
attiene le notizie che possono influire
sull'andamento delle procedure.

2) Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4) Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico

incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6) Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art.12 Risoluzione del contratto

Si richiama quanto espressamente previsto dall'art.

47 delle Condizioni Generali.

E' previsto inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 5 del Patto di integrità.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento"

dell'Azienda, pubblicato sul sito: <http://www.asst-pavia.it>. Detto codice, seppur non allegato al

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante

dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di dividerne i contenuti,

impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso

enunciati. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà

diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 13 Anticipazione del prezzo

Si richiama l'art. 30 delle Condizioni Generali

Art.14 Determinazione dei corrispettivi

Si richiama quanto espressamente indicato nell'art.

7 dell'Accordo Quadro sub-lotto prestazionale 2 e

nell'art. 2 delle Condizioni Generali

1) Il corrispettivo è commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni contrattuali. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

2) Il corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto dal D.M. 17/06/2016. dal compenso e dalle spese generali che è determinato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2020, previa applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della procedura. Il prezzo così convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della qualità o della quantità della prestazione così riportati in dettaglio:

a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progettazione definitiva, esecutiva, predisposizione progetto prevenzione incendi, relazione sismica e sulle strutture, relazione paesaggistica, requisiti acustici, relazione energetica sulla struttura, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (comprese spese): importo 15.594,80

b) Direzione esecuzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione lavori (comprese spese)

importo € 9.024,08

TOTALE GENERALE € 24.618,88

2) Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo, se dovuto, alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

3) La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni

Art.15 Adeguamento dei corrispettivi

Si richiama quanto espressamente indicato negli artt.3 e 34 delle Condizioni Generali.

Art.16 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

Richiamati l'art. 8 dell'Accordo Quadro sub-lotto prestazionale 2 e l'art. 31 e 32 delle Condizioni Generali si precisa quanto segue:

1) il pagamento delle prestazioni avverrà in maniera progressiva in funzione delle effettive prestazioni eseguite nel limite dell'80% del compenso stabilito. Il restante 20% sarà svincolato solo a seguito del collaudo delle opere

I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 14, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le

modalità di seguito descritte:

a) Progetto fattibilità tecnica ed economica:

acconto 20% alla consegna della stessa

b) Progetto definitivo, progetto prevenzione

incendi, relazione sismica e sulle strutture,

relazione paesaggistica, requisiti acustici,

energetica: acconto 50% alla consegna della

stessa;

c) Progettazione esecutiva, Coordinamento alla

sicurezza in fase di progettazione:

- acconto 20% alla consegna della stessa,

fermo restando l'obbligo del progettista

ad adeguare il progetto alle prescrizioni

del soggetto verificatore e degli enti

preposti al rilascio dei pareri

autorizzativi;

- saldo 10% alla validazione e approvazione

della stessa da parte di ASST;

e) Direzione esecuzione lavori, Coordinamento

alla sicurezza in fase di esecuzione:

Acconto in relazione ai S.A.L.

2) In caso di ritardo nei pagamenti si applica quanto

disposto dall'art. 33 delle Condizioni Generali;

3) I corrispettivi sono erogati esclusivamente

mediante bonifico sul conto corrente dedicato da

individuare ai sensi del successivo articolo,

4) La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 8 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato;

d) documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art.17 Conferimenti verbali

1) Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta

dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendono necessario o anche solo opportuno.

2) Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 18 Subappalto

Si richiama quanto previsto dall'art. 40, 41 e 42 delle Condizioni Generali.

Art.19 Adempimenti legali

Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni

infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art.20 Definizione delle controversie

Si richiama quanto previsto dall'art.43 e dall'art. 44 delle Condizioni Generali.

1) Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Soggetto incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Soggetto incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la

pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2) Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo ai sensi del comma 1, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione in forma scritta nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3) La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni

economiche.

4) Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5) La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19,

della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art.21 Domicilio, rappresentanza delle parti

Fatto salvo quanto richiamato all'art. 8 delle Condizioni Generali, si specifica quanto segue:

1) Il soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso Artelia Italia S.p.A., sede di Milano, Viale Marche 13, 20125 Milano, PEC : artelia.italia@pec.it

2) Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

2) Il Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto, amministrativo ed economico connesso al presente disciplinare;

3) L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Luciano De Castro dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione committente e D.E.C. l'Architetto Fulvia Proserpio

- Collaboratore Tecnico Professionale presso
U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASST di Pavia.

4) Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati all'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Soggetto incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art.22 Tracciabilità dei pagamenti

Si richiama quanto indicato nell'art. 50 delle Condizioni Generali.

1) Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, il Soggetto incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette)

giorni dalla stipula del presente contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresì
negli stessi termini le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. In assenza delle predette
comunicazioni l'Amministrazione committente
sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per i predetti pagamenti previsti dal
precedente articolo.

2) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto:

a) Per pagamenti a favore del soggetto incaricato
degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di
soggetti che forniscono beni o prestano servizi
in relazione allo stesso contratto, devono
avvenire mediante lo strumento del bonifico
bancario o postale sui conti dedicati di cui al
comma 1.

b) I pagamenti destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni
tecniche devono essere eseguiti tramite i
conti correnti dedicati di cui al comma 1, per

il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4) Ogni bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5) la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6) Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente

l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.23 Disposizioni transitorie e finali

1) Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti: è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato.

3) Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle

di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

4) per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 18, il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5) E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 24 NORME FINALI

La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, così come modificata con L. 9/2014 e verrà registrata in caso d'uso. Detta scrittura è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 ART. 2. Le spese per i bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico della Ditta fornitrice.

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pavia.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le norme in materia contrattuale del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.e del Codice Civile in quanto applicabile.

Il presente contratto è precisa, completa e fedele espressione della volontà delle Parti e si compone di n. 36 facciate

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Il Direttore Generale

(Dott. Michele Brait)

firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante ARTELIA ITALIA S.p.A.

(Ing. Alberto Romeo)

Firmato digitalmente

La Società aggiudicataria dichiara di essere stata

messa in condizione di riflettere e ragionare sul

contenuto delle seguenti clausole contrattuali:

Art. 3 (descrizione delle prestazioni)

Art. 4 (obblighi della contraente)

Art. 7 (durata dell'incarico e termini)

Art. 10 (cauzione definitiva - assicurazione)

Art. 12 (risoluzione del contratto)

E, per conseguenza, avendone compreso portata ed
effetti, di approvarle specificamente ex art. 1341

c.c.

p. la Società Aggiudicataria

ARTELIA ITALIA S.P.A.

Il Legale Rappresentante

(Ing. Alberto Romeo) firmato digitalmente

Si allegano al presente atto:

- Accordo Quadro
- Condizioni Generali
- ODA
- Elenco prestazioni
- Patto integrità